



INCONTRI DI FORMAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI



IVASS
ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI



**3^a Giornata: Il risarcimento del danno.
Le assicurazioni di responsabilità civile.**

***Sistemi alternativi di risoluzione delle
controversie assicurative (ADR)***

MASSIMO PATURZO

SERVIZIO VIGILANZA CONDOTTA DI MERCATO

IVASS – 13 novembre 2019

- 1. CONCILIAZIONE PARITETICA**
- 2. MEDIAZIONE OBBLIGATORIA**
- 3. NEGOZIAZIONE ASSISTITA**

1. CONCILIAZIONE PARITETICA

1.1 FONTE

- **D. Lgs. n. 28/2010** (*mediazione nelle controversie civili e commerciali*), **art. 2, comma 2**: «*Il presente decreto non preclude le **negoziazioni volontarie e paritetiche** relative alle controversie civili e commerciali (...)*»
- **Accordo ANIA/Associazioni di consumatori del 2013.**

1.2 GESTORE DELLA PROCEDURA

- **Commissione di conciliazione** (un rappresentante dell'impresa e uno dell'Associazione) → **decisione entro 30 giorni.**

1.3 AMBITO DI APPLICAZIONE

- controversie relative a **sinistri r.c. auto con richiesta di risarcimento non superiore a 15.000 euro.**

2. MEDIAZIONE OBBLIGATORIA

2.1 FONTE

- **D.Lgs. n. 28/2010** (*mediazione nelle controversie civili e commerciali*), **art. 5, comma 1-bis.**

2.2 GESTORE DELLA PROCEDURA

- **Organismo di mediazione** iscritto nell'apposito registro del Ministero della Giustizia (*soggetto terzo imparziale*) (**art. 16**).

2.3 AMBITO DI APPLICAZIONE

- **La mediazione è obbligatoria nelle controversie concernenti contratti assicurativi**, ma solo rispetto all'eventuale esercizio dell'azione giudiziale (*condizione di procedibilità*) 

se si vuole risolvere **in giudizio** una controversia concernente contratti assicurativi, vi è l'**obbligo** di esperire **preliminarmente** il **tentativo di mediazione**;

2. MEDIAZIONE OBBLIGATORIA

2.3 AMBITO DI APPLICAZIONE (segue)

- al di fuori di tale ambito la mediazione è facoltativa, potendo le parti ricorrere, **anche nelle controversie concernenti contratti assicurativi, alla negoziazione;**
- tuttavia, se il tentativo di negoziazione volontariamente esperito in relazione a **controversie concernente contratti assicurativi** fallisse, **per procedere in giudizio** riemerge l'**obbligo** delle parti di esperire preliminarmente il **tentativo di mediazione (condizione di procedibilità)**, a nulla valendo a tal fine il tentativo di negoziazione effettuato.

3. NEGOZIAZIONE ASSISTITA

3.1 FONTE

- **D.L. n. 132/2014**

3.2 GESTORE DELLA PROCEDURA

- Le parti assistite dai rispettivi avvocati

3.3 AMBITO DI APPLICAZIONE

- La **negoiazione assistita** è **obbligatoria** in materia di **risarcimento del danno r.c. auto e natanti di qualsiasi importo**, ma solo rispetto all'eventuale esercizio dell'azione giudiziale (*condizione di procedibilità*)



se si vuole risolvere **in giudizio** una controversia in materia di danni r.c. auto, vi è l'**obbligo** di esperire **preliminarmente** il **tentativo di negoziazione assistita**;

3.3 AMBITO DI APPLICAZIONE *(segue)*

- al di fuori di tale ambito la negoziazione è facoltativa, potendo le parti ricorrere, **anche in materia di risarcimento del danno r.c. auto e natanti, alla mediazione;**
 - tuttavia, se il tentativo di mediazione volontariamente esperito in relazione al **risarcimento del danno r.c. auto e natanti** fallisse, **per procedere in giudizio** riemerge l'**obbligo** delle parti di esperire preliminarmente il **tentativo di negoziazione assistita** (*condizione di procedibilità*), a nulla valendo a tal fine il tentativo di mediazione effettuato.
-

Grazie per l'attenzione